CAMERA DEI DEPUTATI N. 6061-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

(Relatore: **FRANCO PIRO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

—

Presentato il 2 novembre 1991

—

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti

Presentata alla Presidenza il 10 dicembre 1991

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Nel corso della X legislatura si è andato consolidando il fenomeno del ricorso, spesso improprio, alla decretazione d'urgenza. Come emerge dalla tabella allegata, sono finora 428 in questa legislatura i decreti-legge adottati, di cui solo 172 convertiti. In materia tributaria il fenomeno appare ancora più rilevante, anzitutto nei suoi riflessi sull'occupazione dello spazio legislativo. Su un totale di 65 progetti di legge finora licenziati dalla Commissione finanze in sede referente, 59 riguardano tale materia, e di questi ben 45 sono disegni di conversione, e 6 recano deleghe legislative. Nella X legislatura, inoltre, all'accentuarsi del fenomeno della decretazione se ne accompagnano altri, che concorrono a sostanziare una crisi della soggettività legislativa primaria, in materia fiscale, della Commissione finanze: la delegazione legislativa, in primo luogo, che ha avuto il suo culmine con la legge n. 408 del 1990, che ha concesso al Governo delega a legiferare su agevolazioni fiscali e trattamento tributario dei redditi familiari e dei redditi da capitale; quindi la delegificazione, in virtù della quale la Commissione si è spogliata dall'onere legislativo in materia di adeguamento dei prezzi petroliferi, dei tributi in misura fissa, di talune pene pecuniarie; il diffondersi della normazione fiscale presso le altre Commissioni permanenti, nell'ambito di un processo legislativo di settore che sottrae alla necessaria unitarietà la legislazione tributaria. A parte le altre Commissioni di merito, si può anche riscontrare una « migrazione » del potere legislativo in materia fiscale, nell'ambito del procedimento di delega, dalla Commissione finanze verso altre due direzioni: la Commissione speciale per le politiche comunitarie, cui il regolamento assegna una competenza referente, pur temperata dalle pronunce delle Commissioni permanenti, sulla annuale legge comunitaria; e la Commissione dei trenta, che tanto il Governo che la Commissione finanze individuano ormai come sede propria del controllo sull'esercizio delle deleghe di natura tributaria.

Decreti-legge dalla I alla X legislatura

	Presentati	Convertiti
	—	—
I	29	16
II	60	25
III	30	17
IV	94	39
V	69	22
VI	124	40
VII	167	37
VIII	284	171
IX	304	136
X	428	172

In questo contesto devono essere inquadrate le disposizioni del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, che peraltro costituisce quasi un *unicum* nel genere. Esso infatti può essere considerato, per il suo rapporto con la normativa recata da precedenti provvedimenti d'urgenza, come distinto in due parti:

Articoli 1-10: reiterano il decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 285 del 1991, era stato approvato (entro il termine costituzionale) in un identico testo da ambedue i rami del Parlamento, e precisamente dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 ottobre 1991, (A.C. 5939) e dal Senato nella seduta del 24 ottobre 1991, (A.S. 3019).

La decadenza per mancata conversione in legge nei termini costituzionali è avve-

nuta a seguito della richiesta alle Camere di una nuova deliberazione sulla legge di conversione in legge, con modificazioni, del citato decreto-legge, effettuata dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione con messaggio motivato (Camera dei deputati, Doc. I, n. 16) in data 31 ottobre 1991.

Il messaggio è stato inviato alla Camera (ramo del Parlamento che aveva approvato per primo il disegno di legge di conversione) a norma dell'articolo 71, comma 1, del regolamento della Camera e dell'articolo 136, comma 1, del regolamento del Senato. Del messaggio è stato dato annuncio all'Assemblea nella seduta del 4 novembre 1991, e contestualmente è stato dato annuncio della cancellazione dall'ordine del giorno generale della Camera del disegno di legge di conversione, a seguito della intervenuta decadenza del decreto-legge n. 285 del 1991, per mancata conversione in legge nei termini costituzionali.

È opportuna a questo punto richiamare l'esistenza di un precedente caso analogo nel quale due decreti-legge decaddero per mancata conversione a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica per carente copertura del disegno di legge di conversione già approvato in identico testo da ambedue i rami del Parlamento. Si tratta dei decreti-legge n. 882 del 1986, e n. 48 del 1987, (che reiterava le disposizioni del precedente) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno. È d'uopo sottolineare che è aperta in dottrina la questione della rinviabilità delle leggi di conversione di decreti-legge ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. Infatti, a parte la questione generale, nel caso eclatante di un rinvio che comporti inevitabilmente la decadenza del decreto per inutile decorso del termine di cui ai terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, in realtà il rinvio operato dal Capo dello Stato è un rinvio al Governo e non alle Camere, come prevede l'articolo 74 Costituzione. È rimessa infatti in questo caso al Governo la più piena discrezionalità sulla reiterazione delle norme decadute, che peraltro ambedue le Camere avevano convertito in legge in un identico testo, e comunque, anche nel caso in cui il Governo decida di reiterarle, è rimessa pur sempre al Governo la scelta sul testo da adottare, tenendo conto o meno, in piena libertà, sia di quanto già deliberato dalle Camere sia dei rilievi del Presidente della Repubblica.

Il messaggio del Presidente della Repubblica avanza in questo caso rilievi concernenti la mancanza di copertura soltanto relativamente al comma 1-*bis* aggiunto all'articolo 1 del decreto-legge n. 285 del 1991.

La norma in questione rende omogenea l'aliquota IVA applicata alle lavorazioni finali con quella applicata alle lavorazioni intermedie, nel caso in cui alle lavorazioni finali sia applicata un'aliquota ridotta. Come è facile comprendere, si tratta di una norma a tutela dell'erario e non produttiva di maggiori oneri. Infatti in assenza di una regola di questo tipo l'aliquota più alta pagata a monte, che non può, per definizione, compensarsi con l'imposizione a valle, determina una lievitazione della massa dei crediti d'imposta vantati dal sistema economico nei confronti dello Stato, e quindi anche delle uscite per rimborsi.

Ora è vero, come tutti sanno, che lo Stato centellina i rimborsi, ma questa prassi, assolutamente scorretta ed illegittima, non può durare a lungo: si illude chiunque ritiene di poter continuare con espedienti di questo genere ad occultare una parte del *deficit* già oggi presente nei conti pubblici, e che continua ad essere alimentato proprio da norme come quella che si intende correggere con l'emendamento divenuto oggetto del rinvio presidenziale.

Pertanto vorrei rivolgermi con deferenza al Presidente Cossiga che anche stavolta, a mio sommesso parere, è stato ingannato. Infatti, se si esaminano attentamente e con obiettività le considerazioni svolte dal Capo dello Stato per motivare il suo rinvio, non soltanto la norma in questione non dovrebbe apparire come produttiva di oneri, ma non ci

si può esimere dal rilevare come in questa occasione il Presidente della Repubblica abbia ripetuto vecchie argomentazioni portate dal Governo, che sono carte false già ampiamente confutate in sede Parlamentare. Il Capo dello Stato compie infatti un salto di qualità passando dalle picconate alla distruzione del suo ufficio. Egli è venuto meno al suo ruolo di *magistratus* ossia di istanza per definizione al di sopra delle parti, anche quando il Parlamento chiede a lui – non ascoltato – di non fidarsi di Ministri esternatori, ballerini ed esperti di falso in bilancio.

È in base a queste considerazioni che la Commissione ha ritenuto giustificata la reintroduzione, nell'identico testo, delle norme in questione, che, sotto il profilo della sua genesi procedurale, dovrebbe forse essere guardata come una sorta di nuova deliberazione prevista dal secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione. Pertanto il provvedimento in esame, ove approvato anche dal Senato senza modifiche alla norma in questione, dovrebbe essere considerato non più rinviabile alle Camere dal Capo dello Stato, almeno se la motivazione fosse inerente alla norma stessa.

Ulteriori perplessità il Presidente della Repubblica ha avanzato nel suo messaggio relativamente ad un'altra norma contenuta nel testo del decreto-legge n. 285, come approvato dal Parlamento, si tratta della norma soppressiva del differimento della compensazione dei crediti d'imposta. In effetti, in questo caso, il Presidente della Repubblica non ha avanzato rilievi in ordine alla copertura della norma (come al contrario avevano fatto le Commissioni bilancio di ambedue i rami del Parlamento, senza però che tali valutazioni fossero condivise dalle due Assemblee) ma, ancora una volta, ripete la debole argomentazione del Governo relativa all'inutilità della compensazione nell'imminenza dell'istituzione del conto corrente fiscale. Per la stima che porto al giurista Cossiga e al Capo dello Stato, sento il dovere di significare alla sua Alta Autorità che, ancora una volta, lo hanno ingannato.

Ora, a parte il fatto che l'istituzione del conto corrente fiscale è recata da un disegno di legge che è stato collegato già alle leggi finanziarie degli ultimi due anni senza ancora essere approvato, sarà opportuno ripetere ancora una volta che il conto corrente fiscale riguarda soltanto i contribuenti imprenditori o lavoratori autonomi mentre il principio della compensazione riguarda l'universo dei contribuenti. Non vi sarebbe pertanto, per milioni di contribuenti, alcuna sovrapposizione. Inoltre la compensazione – sarà forse il caso di ricordare anche questo – è stata introdotta da una legge (n. 154 del 1989, di conversione del decreto-legge n. 69 del 1989) promulgata dal Presidente della Repubblica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e da gran tempo entrata in vigore.

È informato il Capo dello Stato di tale circostanza ? E la riforma alla quale egli pensa prevede di governare per decreti di fiducia, senza la maggioranza, senza l'opposizione ? Neanche il Re Sole arrivò a tanto. E Necker consigliava al povero Luigi XVI di non esasperare gli animi.

Tuttavia, ferme restando le considerazioni testé esposte, la Commissione di merito non ha potuto, in questo caso, fare altro se non prendere atto che la caducazione del precedente decreto, e la conferma nel nuovo decreto dello slittamento del diritto alla compensazione, hanno fatto ottenere al Governo il risultato che si proponeva, ma sul quale aveva dovuto registrare il più netto dissenso parlamentare. Infatti la legge di conversione in esame entrerà ormai in vigore dopo che è spirato il termine per il versamento dell'acconto ai fini delle imposte dirette (30 novembre). Poiché l'unica occasione in cui il contrituente avrebbe potuto operare la compensazione prima della dichiarazione del prossimo anno (ammesso che il diritto alla compensazione non venga ulteriormente differito) sarebbe stata appunto il versamento d'acconto di novembre, ormai siamo di fronte al fatto compiuto. Per questo, e solo per questo, la norma non è stata reintrodotta dalla Commissione.

La seconda parte del decreto è costituita dagli articoli 11-13, i quali « sostituiscono » (ai sensi dell'articolo 14) il decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni dalla legge n. 377 del 1991.

Le disposizioni recate dal decreto-legge n. 307 del 1991, con le modificazioni introdotte dalla legge di conversione, sono peraltro vigenti e stabilizzate nell'ordinamento essendo stato il relativo disegno di legge di conversione approvato, dopo un *iter* travagliato, in via definitiva dal Senato il 27 novembre 1991. Ricordo a tal proposito che la Commissione finanze della Camera aveva licenziato in data 24 ottobre 1991, in sede referente tale disegno di legge, proponendo alcune modifiche al testo del decreto. Tali modifiche non sono state peraltro recepite dal decreto-legge n. 348 del 1991.

Il 4 novembre 1991, dopo che era iniziata presso l'Assemblea della Camera la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 307 del 1991, il ministro delle finanze onorevole Formica chiese il rinvio in Commissione del disegno di legge. Tale proposta fu respinta dall'Assemblea che pertanto iniziò l'esame del provvedimento.

In data 5 novembre 1991, nel corso della discussione sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, il Governo presentò un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, tendente a rendere il contenuto omogeneo con quanto previsto nella medesima materia dell'articolo 11 del disegno di legge n. 348 del 1991. L'emendamento fu quindi approvato nella seduta del 6 novembre 1991: nella medesima seduta furono anche approvati due emendamenti del Governo agli articoli 2 e 3 del decreto-legge (anche questi tendenti ad uniformare i termini in esso previsti a quelli definiti negli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 348 del 1991). L'Assemblea della Camera ha quindi proceduto nella medesima seduta all'approvazione finale del disegno di legge di conversione, che nello stesso testo veniva successivamente approvato, come si è detto, dal Senato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre con il n. 377.

Vale la pena, data l'intricata situazione normativa che si è determinata, di richiamare i precedenti in materia di modifica da parte di decreti-legge di norme contenute in altri decreti-legge ancora vigenti e in corso di conversione da parte del Parlamento. Si ricordano tra gli altri i casi del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152 in materia di prestazioni sanitarie, che modificava alcune disposizioni del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111; il d.l 21 aprile 1989, n. 136 in materia di classificazione delle acque potabili, che modificava alcune disposizioni del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130; il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199 in materia di riorganizzazione del servizio sanitario nazionale le cui disposizioni « sostituivano » le norme previste nella medesima materia del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152. In tutti i casi citati, il decreto-legge modificato o sostituito è però decaduto per decorrenza del termine di cui all'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, mentre la differenza nel caso del decreto-legge n. 307 del 1991 consiste nel fatto che il decreto-legge « sostituito » è stato poi convertito in legge.

Si è posto pertanto, come era inevitabile ed era stato segnalato nella relazione svolta presso la Commissione di merito, il problema della *consecutio* temporale delle norme nell'ordinamento. Essendo palesemente inconcepibile la coesistenza di norme contraddittorie come erano in origine quelle in materia di versamenti d'acconto ai fini delle imposte sui redditi, recate dai due decreti-legge, ed essendo prevista nel decreto-legge n. 348 una specifica decorrenza, in alcuni casi retroattiva, di ciascuna delle norme da esso recate che a loro volta sono quasi identiche a quelle del decreto-legge n. 307 così come convertito, la conversione del decreto-legge n. 307 dovrebbe ritenersi, in quanto successiva, come « sostitutiva » (o meglio abrogativa) della parte del decreto-legge n. 348 di cui ci stiamo occupando. Ne deriverebbe la conseguenza dell'opportunità di formalizzare questa

consecutio normativa, sopprimendo nel decreto-legge n. 348 gli articoli da 11 a 13.

Tuttavia il mostro giuridico creato dal Governo complica e rende insufficiente anche questa operazione apparentemente semplice. Infatti, se cade questa parte del decreto-legge n. 348, rivivono e esplicano efficacia fino all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, le norme originarie del decreto-legge n. 307, che lo stesso Governo ha abbandonato, riconoscendone implicitamente l'incostituzionalità. La soluzione sembrerebbe a questo punto quella di conferire, con la legge di conversione del decreto-legge in esame, efficacia retroattiva alle norme della legge di conversione del decreto-legge n. 307, fin dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Ma neanche questo appare sicuro, in quanto anche in questo caso potrebbe insorgere un devastante contenzioso. Pertanto, al fine di evitare che insorgano situazioni non tutelate, non resta forse che convertire anche la seconda parte del decreto-legge in esame, che peraltro non potrà essere vista altrimenti se non come una implicita abrogazione del decreto-legge n. 307.

Del resto, che l'orientamento della Commissione sia questo lo si può dedurre dall'approvazione da parte della stessa di un emendamento all'articolo 11 del decreto-legge n. 348 del 1991 (corrispondente all'articolo 1 del decreto-legge n. 307), con il quale si specifica che la disposizione relativa all'elevazione dal 25 al 30 per cento della ritenuta sui depositi si applica non alle ritenute operate successivamente alla data del 2 ottobre 1991, bensì a quelle operate su interessi, premi e frutti derivanti dai certificati di deposito emessi e dai depositi nominativi aperti successivamente alla data del 2 ottobre 1991. A seguito di tale modifica l'articolo 11 del decreto-legge n. 348 non corrisponde più all'articolo 1 del decreto-legge n. 307, convertito dalla legge n. 377 del 1991, ponendo un evidente problema di coordinamento tra le due disposizioni.

Passando ora all'esame dei restanti emendamenti approvati dalla Commissione finanze al decreto-legge n. 348 del 1991 con un emendamento aggiuntivo dal comma 3-*bis* all'articolo 1 si introduce, all'articolo 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (che detta disposizioni in materia di IVA per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa), l'obbligo a carico del curatore o del commissario liquidatore di presentare, oltre alla dichiarazione e agli allegati già previsti dal citato articolo 74-*bis* per la parte di anno solare anteriore al fallimento o alla liquidazione coatta, anche la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, purché il termine non sia scaduto.

Viene quindi specificato – con un emendamento al comma 4 dell'articolo 1 – con riferimento a quanto disposto dal capoverso del comma (inammissibilità della detrazione dell'imposta relativa a beni immobili acquistati in comunione o in comproprietà con determinati soggetti) che la norma si applica anche ai beni acquistati mediante contratti di locazione finanziaria.

La modifica al n. 5) dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (introdotta con il comma 4-*bis* dell'articolo 1, il quale individua gli atti considerati cessioni di beni, a cui pertanto si applica l'IVA) da un lato amplia i soggetti destinatari della norma perché vi include, accanto all'imprenditore, coloro che esercitano un'arte o una professione; dall'altro esclude i beni per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione di imposta spettante ai sensi dell'articolo 19 della stessa legge IVA.

L'emendamento aggiuntivo dell'articolo 1-*bis* interpreta autenticamente la lettera *f)* dell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, che esenta dall'INVIM decennale gli immobili di proprietà dei sindacati dei lavoratori; dipendenti ed autonomi, rappresentati nel CNEL. Il suddetto articolo 1-*bis* interpreta tale ultima espressione come comprensiva anche delle organizzazioni rappresentative delle imprese. Ricordo a tale riguardo che nel

corso dell'esame del recente decreto-legge n. 299 del 1991 (ora convertito con modificazioni nella legge n. 363 del 1991), concernente l'anticipo al 1991 dell'INVIM decennale con scadenza nel 1993, la Commissione finanze aveva approvato l'emendamento Usellini ed altri 1.18 (poi soppresso in conseguenza della fiducia posta dal Governo su un proprio emendamento che ripristinava il testo approvato dal Senato) il cui contenuto era sostanzialmente analogo a quello dell'articolo 1-*bis* in questione.

La modifica relativa all'articolo 9, comma 3, capoverso, per effetto della quale si escludono dalla tassa sui contratti di borsa i trasferimenti effettuati fra soggetti, società, o enti (e non più quindi solo tra società), tra i quali esiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 3), del codice civile, mira ad uniformare la nozione di controllo qui impiegata a quella contenuta nella normativa più recente relativa al settore finanziario: questa infatti secondo i casi considera rapporti di controllo anche tra società, imprese o altri soggetti. Infatti, mentre la nozione di cui all'articolo 2359 del codice civile del controllo riguarda senza dubbio esclusivamente un rapporto tra società, ad esempio l'articolo 27 della legge n. 287 del 1990 (anti *trust*) dispone che il controllo su un ente creditizio può essere detenuto da « chiunque ».

Onorevoli colleghi, Niccolò Machiavelli arrivò a scrivere che governare è far credere. Nella nostra qualità di parlamentari della Repubblica italiana e di cittadini europei ci sentiamo in dovere di far osservare che in nessun paese europeo si verificano tensioni così forti tra Governo e maggioranza, tra Governo e Parlamento come nel caso italiano. Ed il Governo non sembra impegnato a persuadere ma ad intimare, con l'elmetto di abiti militari piuttosto che con la ragione di abiti civili.

Penso che né il Presidente Cossiga, né il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio, né il Ministro delle riforme istituzionali possano subire tale situazione.

FRANCO PIRO, *Relatore*.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti.**
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge.	1. Il decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991. Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.	2. *Identico.*
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1° marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n. 196, e 13 agosto 1991, n. 285.	3. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1991, N. 348

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al primo comma dell'articolo 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, dopo le parole: "Entro lo stesso termine deve essere presentata" sono inserite le seguenti: "la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché il relativo termine non sia ancora scaduto, nonché" »;

al comma 4, al capoverso, dopo la parola: « acquistati » *sono inserite le seguenti:* «, anche mediante contratti di locazione finanziaria, »;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19".

4-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-*bis* hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. — 1. Al secondo comma, lettera *f)*, dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, l'espressione: "sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro" deve essere interpretata come comprensiva anche delle organizzazioni rappresentative delle imprese ».

All'articolo 9:

al comma 3, al capoverso, primo periodo, le parole: « effettuati fra società tra le quali » *sono sostituite dalle seguenti:* « effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali ».

All'articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. In deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, è elevata dal 25 al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute operate sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito emessi e dai depositi nominativi aperti successivamente alla data del 2 ottobre 1991 ».

Decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 257 del 2 novembre 1991.*

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d-*ter*.

2. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: « la soprattassa è elevata al 40 per cento; » sono inserite le seguenti: « se la regolarizzazione

avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento; »;

b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti. ».

3. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: « ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-*bis)* e d-*ter)* del secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione del caso previsto alla lettera d-*bis)* del secondo comma ».

4. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successivamente modificato con l'articolo 1, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo la lettera *e-bis)* è aggiunta la seguente:

« *e*-ter) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5. ».

5. La percentuale di riduzione della base imponibile di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.

7. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: « La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione ».

8. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio ».

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 9.

11. La disposizione contenuta nell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

12. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituto dal seguente:

« 5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ».

13. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, anziché almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore.

14. Gli interessi di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.

ARTICOLO 2.

1. La disposizione del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992.

2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: « in corso alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita »;

b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso. »;

c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: « di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 6 e 6-*bis* ».

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione del presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, » sono inserite le seguenti: « ovvero nei casi di cui alla lettera *e)* del comma 2, ».

6. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

ARTICOLO 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare, che possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989.

5. Sulle domande, tempestivamente presentate, volte ad ottenere il contributo previsto dal presente articolo, provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo delle domande stesse, il Ministro delle finanze, sulla base di quanto disposto con i decreti dello stesso Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1991, e 18 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1991.

6. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

8. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b*) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Il relativo onere, stimato in lire 120 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

ARTICOLO 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882,

si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

ARTICOLO 5.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

ARTICOLO 6.

1. I produttori di sigarette che stipulino o che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, devono porre in atto ogni azione idonea ad evitare che i loro prodotti siano immessi di contrabbando.

2. Qualora siano sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette superiori a cinquemila chilogrammi, il Ministro delle finanze dispone con proprio decreto la sospensione per trenta giorni dalla importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione è raddoppiata.

ARTICOLO 7.

1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.

ARTICOLO 8.

1. È autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di lire 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione

su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari nel nuovo catasto edilizio urbano e delle volture del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonché alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati ». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

ARTICOLO 9.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000 —
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b*) e *c*):	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000".

1-*bis* Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa

dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.

2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra società tra le quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

ARTICOLO 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 3, 5 e 12, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, e dall'articolo 3, comma 1, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede,

in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti al presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11.

1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, è elevata dal 25 al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente al 2 ottobre 1991.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è sostituito dal seguente:

« 3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno ».

3. Le società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, sono tenute ad effettuare, se non eseguiti dal soggetto conferente, i versamenti di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nella misura e con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

4. A partire dall'anno 1991 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché di quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è elevata al 98 per cento. Per l'anno 1991 gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, non si applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risultava dovuta a

titolo di acconto per il periodo di imposta in corso, sempre che la differenza tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e la somma effettivamente versata sia pagata in aggiunta alla seconda rata.

5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è stabilita nella misura del 40 per cento, a partire dai versamenti il cui termine scade successivamente alla data del 2 ottobre 1991.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, pagata dalle società stesse. »;

b) nell'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. »;

c) nell'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole: « , nonché l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta. » sono sostituite dalle seguenti: « . Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. ».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 3 ottobre 1991.

ARTICOLO 12.

1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, per la determinazione da parte delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della tassa automobilistica regionale, è fissato al 10 novembre di ciascun anno.

ARTICOLO 13.

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1992.

2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentesi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite al 28 febbraio 1992.

ARTICOLO 14.

1. Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307.

ARTICOLO 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.